




BIALETTI INDUSTRIE SPA

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 27 – 28 APRILE 2010**

RELAZIONE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

**REDATA AI SENSI
DELL'ART. 3 DEL D.M. N. 437/1998 E DELL'ART. 73
DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB
DEL 14 MAGGIO 1999 N. 11971
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
("REGOLAMENTO EMITTENTI")**

**DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 25 MARZO 2010**



BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)

Capitale sociale Euro 18.750.000,00 i.v.

Iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale di Brescia

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03032320248

n. 443939 del R.E.A. presso C.C.I.A.A. di BRESCIA



1933 MOKA EXPRESS



1980 LINEA TRUCCO



1996 BRIKKA



1998 SPAZO SYSTEM



2004 MUKKA EXPRESS



2006 MOKON



2007 CUOR DI MOKA



2007 THERMOVISUAL

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
27 – 28 APRILE 2010

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009; Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Illustrazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 e delle relative relazioni;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero e della durata della carica e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso;
4. Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca del piano in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente Relazione, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2010, è stata inviata a Consob e a Borsa Italiana S.p.A., nonché depositata presso la sede legale in data 12 aprile 2010 (nei 15 giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea) ed inserita nel sito internet della Società all'indirizzo www.bialettiindustrie.it

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009; Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Illustrazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 e delle relative relazioni.”

Signori Azionisti,

per quanto concerne l'illustrazione dell'argomento inerente il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea (Bilancio d'esercizio 2009), si rinvia al fascicolo di bilancio depositato ai sensi di legge ed in particolare a quanto illustrato nella relazione sulla gestione predisposta dallo scrivente organo amministrativo.

Il progetto di bilancio d'esercizio di Bialetti Industrie S.p.A. sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia una perdita di Euro 2.816.516,19.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.,

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2009;*
- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A;*
- *vista l'attestazione di cui all'art. 154 bis, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998 resa dall'Amministratore Delegato e dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;*

delibera

- (i) *di approvare il bilancio d'esercizio di "Bialetti Industrie S.p.A." al 31 dicembre 2009, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, che evidenzia un risultato d'esercizio negativo pari ad Euro 2.816.516,19;*
- (ii) *di coprire la perdita d'esercizio mediante corrispondente utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per Euro 2.816.516,19.*

Per quanto concerne l'esame del Bilancio Consolidato del Gruppo Bialetti al 31 dicembre 2009 - argomento che non richiede l'assunzione di alcuna deliberazione da parte Vostra - si rinvia sempre al fascicolo di bilancio depositato ai sensi di legge ed in particolare a quanto illustrato nella relazione sulla gestione relativa al bilancio consolidato del Gruppo Bialetti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione e nella relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato.

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero e della durata della carica e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti”

Il secondo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevede la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e della durata della carica.

L'assunzione della presente deliberazione si rende necessaria a fronte della scadenza del mandato dei componenti dell'organo amministrativo, stabilita, in sede di nomina, con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiude il 31 dicembre 2009.

L'articolo 14 dello statuto sociale prevede che l'organo amministrativo sia composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) e che gli Amministratori durino in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. L'Assemblea è quindi chiamata a determinare, in primo luogo, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata della carica.

La nomina degli Amministratori dovrà avvenire in base alla procedura del voto di lista, conformemente alla normativa vigente ed alle disposizioni contenute nell'articolo 14 dello statuto sociale, il cui testo viene riportato in calce al presente punto ed al quale si rinvia per ulteriori informazioni e dettagli.

In ottemperanza a quanto indicato nel Principio 6.P.1. del Codice di Autodisciplina - nel quale si raccomanda che la nomina degli Amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente che garantisca una tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica - il Consiglio Vi invita ad esaminare le informazioni contenute nei documenti che corredano le liste di candidati alla carica di amministratore presentate dai soci, depositate nei termini di legge presso la sede sociale.

Con riferimento alle soglie minime previste per la presentazione delle liste, si evidenzia che Consob, con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010, ha determinato una quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo dell'emittente Bialelli Industrie S.p.A. pari al 2,5%.

Si rende inoltre opportuno procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al fine di individuare, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, il soggetto a cui - in prima istanza - spetta la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Con riguardo invece alla determinazione della remunerazione da attribuire ai Consiglieri si evidenzia che la determinazione del compenso potrà avvenire anche in base alla proposta formulata dal Comitato per la Remunerazione.

Proponiamo, infine, che la ripartizione del suddetto compenso tra i Consiglieri nonché l'eventuale determinazione dell'importo da attribuire agli amministratori che saranno investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma del Codice Civile, sia demandata al Consiglio di Amministrazione.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Bialelli Industrie S.p.A.,

- preso atto dell'intervenuta scadenza della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della necessità di nominare un nuovo organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata della relativa carica;
- preso atto delle disposizioni contenute nello statuto sociale e delle norme vigenti che disciplinano la nomina dell'organo amministrativo e l'attribuzione della remunerazione ad esso spettante;
- preso atto dell'avvenuta presentazione di n. [•] liste di candidati depositate ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, nonché delle dichiarazioni rilasciate da ciascun candidato e dei rispettivi curriculum vitae;
- preso atto che i suddetti documenti sono stati depositati presso la sede sociale nei termini di legge e di statuto;
- esperite le procedure di voto contenute nell'art. 14 dello statuto sociale;
- udite ed approvate le proposte esposte e formulate nel corso della discussione;

delibera

- 1) di determinare in [•] il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di prevedere che i Consiglieri rimangano in carica per un periodo di tre esercizi e comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ai sensi dell'art. 2383, secondo comma del Codice Civile e, più precisamente, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2012;
- 2) di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione i Signori:

[•]

- 3) di nominare in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. [•];
- 4) di determinare, per l'esercizio 2010 e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, in complessivi Euro [•] lordi annui i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione (comprensivi degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo);
- 5) di demandare a Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i suoi componenti del compenso in precedenza determinato, nonché la determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, nonché di quelli spettanti per la partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo, il tutto entro l'importo in precedenza deliberato.”.

Art. 14 dello statuto sociale

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove Amministratori.

2. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

4. Per la nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano le norme del codice civile; tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano altresì le seguenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998, ovvero – in mancanza di tale determinazione - pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; tale lista può prevedere espressamente che il primo candidato della stessa assuma la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno

presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

6. Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso”

Il quarto argomento in discussione prevede la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, deliberazione che si rende necessaria a fronte della scadenza del relativo mandato stabilita, in sede di nomina, con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiude il 31 dicembre 2009.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare.

Non possono essere eletti Sindaci coloro che già ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

La nomina dei Sindaci dovrà avvenire in base alla procedura del voto di lista, conformemente alla normativa vigente ed alle disposizioni contenute nell'articolo 26 dello statuto sociale, il cui testo viene riportato in calce al presente punto ed al quale si rinvia per ulteriori informazioni e dettagli.

Con riferimento alle soglie minime previste per la presentazione delle liste, si evidenzia che Consob, con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010, ha determinato una quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo dell'emittente Bialelli Industrie S.p.A. pari al 2,5%.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 2400 del Codice Civile stabilisce che i Sindaci restino in carica per tre esercizi e scadano alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e cioè – con riferimento alla presente nomina - fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2012.

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Principio 10.P.1. del Codice di Autodisciplina - nel quale si raccomanda che la nomina dei Sindaci avvenga secondo un procedimento trasparente che garantisca, tra l'altro, la tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica - il Consiglio Vi invita ad esaminare le informazioni contenute nei documenti che corredano le liste di candidati alla carica di sindaco presentate dai soci, depositate nei termini di legge presso la sede sociale.

Con specifico riferimento alla remunerazione da attribuire ai componenti dell'organo di controllo, l'organo amministrativo propone di determinare la stessa in conformità alle vigenti tariffe professionali applicabili.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Bialelli Industrie S.p.A.,

- *preso atto dell'intervenuta scadenza della carica dei componenti del Collegio Sindacale;*
- *preso atto delle disposizioni contenute nello statuto sociale e delle norme vigenti che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale e l'attribuzione della remunerazione ad esso spettante;*

- preso atto dell'avvenuta presentazione di n. [•] liste di candidati depositate ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale contenenti tra l'altro, le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge;
- preso atto che i suddetti documenti sono stati depositati presso la sede sociale nei termini di legge e di statuto;
- esperite le procedure di voto contenute nell'art. 26 dello statuto sociale;
- udite ed approvate le proposte esposte e formulate nel corso della discussione;

delibera

1) di nominare quali componenti il Collegio Sindacale i Signori:

[•]

- 2) di prevedere che i Sindaci in precedenza nominati rimangano in carica per un periodo di tre esercizi e comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ai sensi dell'art. 2400 primo comma del Codice Civile e più precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2012;
- 3) di nominare in qualità di Presidente del Collegio Sindacale il Sig. [•];
- 4) di determinare, per l'intera durata della carica, la remunerazione spettante ai Sindaci in conformità alle vigenti tariffe professionali applicabili.

Art. 26 dello statuto sociale

Collegio Sindacale

Art. 26

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

3. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

La disciplina del Collegio Sindacale è quella stabilita dal codice civile; tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano - fatte salve comunque diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - le seguenti disposizioni.

4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli di impresa sono quelli meccanici, elettromeccanici, elettrotecnici, elettrici e quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

5. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve, come sopra previsto, diverse ed ulteriori disposizioni di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista detengano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998; in mancanza di tale determinazione, il diritto a presentare una lista spetta a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine

progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”).

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall’Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

6. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

Ove consentito dalle disposizioni applicabili, il nuovo nominato scade insieme con quelli in carica.

Quando l’Assemblea deve provvedere all’integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

In ogni caso il nuovo Sindaco effettivo di Minoranza assume anche la carica di Presidente.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

"Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca del piano in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

l'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2009 aveva approvato un programma di acquisto (in un periodo massimo di 18 mesi dalla delibera assembleare) e successiva disposizione sul mercato di massime n. 7.500.000 di azioni ordinarie proprie (pari al 10% del capitale sociale).

Le autorizzazioni date dall'Assemblea sopra citata scadono pertanto il 29 ottobre 2010.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che le suddette autorizzazioni vengano nuovamente concesse - previa revoca del programma di acquisto e disposizione vigente - per la durata di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, per le motivazioni e secondo le modalità e termini di seguito illustrati.

Alla data odierna la società detiene n. 164.559 azioni proprie pari allo 0,22% del capitale sociale.

Motivazioni della proposta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di disporre delle azioni acquistate, nel rispetto della normativa vigente (e delle prassi di mercato ammesse, se riconosciute) per:

- intervenire direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi;
- utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati agli Amministratori e/o ai dipendenti e/o ai collaboratori della Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o "Società") e/o di società facenti parte del Gruppo Bialetti.

Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione

Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Bialetti è rappresentato da n. 75.000.000 (settantacinquemilioni) di azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) ciascuna, per un valore complessivo di Euro 18.750.000,00 (diciottomilioni settecentocinquanta) interamente sottoscritto e versato.

Al riguardo, si propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, entro il limite rappresentato dal 10% del capitale sociale della Società, tenendo sempre conto delle azioni proprie detenute da Bialetti e dalle società da essa controllate. In ogni caso le operazioni di acquisto potranno essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione degli acquisti.

Dal progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2009, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2010 e che verrà sottoposto all'Assemblea degli azionisti in data 27 e 28 aprile 2009, risulta che Bialetti dispone di riserve disponibili per complessivi Euro 2.818.575,94 (al netto della perdita d'esercizio 2009 per la quale il Consiglio di Amministrazione proporrà alla predetta assemblea la relativa copertura mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni).

Si precisa che il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357 codice civile per l'acquisto delle azioni proprie all'atto in cui procedere al compimento di ogni acquisto autorizzato.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare sempre nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti e dei limiti fissati dall'assemblea.

L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Ulteriori informazioni utili per la valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, del codice civile

Alla data della presente relazione, Bialetti detiene n. 164.559 azioni proprie, pari allo 0,22% del capitale sociale, mentre le società dalla stessa controllate non detengono alcuna azione della Società. Alle società controllate sono impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile.

Durata per la quale si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione. L'autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

Gli acquisti e le alienazioni dovranno essere effettuati a un prezzo non superiore e non inferiore al 15% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto o la vendita è di interesse per la Società. In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Bialetti.

Per quanto riguarda le azioni al servizio del piano di incentivazione azionaria riservato al Direttore Generale, è previsto che le stesse siano cedute al destinatario con le modalità e nei termini indicati nel piano medesimo.

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto nell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998, nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra normativa applicabile, nonché, se riconosciute, delle prassi di mercato ammesse.

In particolare, gli acquisti di azioni proprie dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità operative di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento Emittenti. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'art. 132, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile. Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Sulla base di quanto sopra illustrato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Bialetti Industrie S.p.A.,

- esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto che con deliberazione assunta in data 29 aprile 2009, gli Azionisti avevano autorizzato l'acquisto di azioni proprie ordinarie entro il limite massimo del 10% del capitale sociale pro-tempore, nonché la relativa disposizione, il tutto per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione;*
- tenuto conto che la suddetta autorizzazione assembleare andrà in scadenza il prossimo 29 ottobre 2010;*
- avute presenti le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, 132 D. Lgs. 58/1998 e 144-bis del Regolamento Emittenti, nonché ogni altra disposizione applicabile;*
- visto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2009;*
- preso atto che alla data odierna la società detiene n. 164.559 azioni proprie pari allo 0,22% del capitale sociale;*

delibera

- 1. di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie e della società controllante, assunta dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2009;*
- 2. di autorizzare l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Bialetti Industrie S.p.A. del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna, con le modalità di seguito precisate:*
 - il numero massimo di azioni da acquistare è pari al 10% del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. pro-tempore tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate;*
 - gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo non superiore e non inferiore al 15% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
 - gli acquisti dovranno essere effettuati nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle appostazioni contabili previste dalla legge e dai principi contabili applicabili;*
 - gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento Emittenti;*

3. *di autorizzare la disposizione delle azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:*
- *le azioni acquistate potranno formare oggetto di atti di disposizione anche prima che sia esaurito il quantitativo massimo degli acquisti oggetto della presente delibera;*
 - *le alienazioni dovranno essere effettuate a un prezzo non superiore e non inferiore al 15% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; -le azioni a servizio del piano di incentivazione azionaria a favore del Direttore Generale saranno cedute al destinatario del piano con le modalità e nei termini indicati nel piano medesimo;*
 - *qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Bialetti;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed Amministratore Delegato nonché al consigliere Giuseppe Servidori, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile."*

Coccaglio, 25 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Ranzoni